



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 14 Maggio 2025

CONTABILITÀ

La contabilizzazione delle imposte nel reddito d'impresa

di Mauro Muraca

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Affrancamento straordinario per liberare le riserve in sospensione

di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Gli aspetti fiscali delle case e appartamenti per vacanze

di Cristoforo Florio

DIRITTO SOCIETARIO

Finanziamento dei soci sotto la lente del codice civile e del fisco – 1° parte

di Andrea Bongi

IMU E TRIBUTI LOCALI

Federalismo fiscale regionale: le novità del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri

di Roberto Bianchi



CONTABILITÀ

La contabilizzazione delle imposte nel reddito d'impresa

di Mauro Muraca

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**BILANCIO, VIGILANZA
E CONTROLLI**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora

Le imposte sul reddito devono essere contabilizzate nel rispetto del principio di competenza, vale a dire nel medesimo esercizio in cui sono rilevati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime. Tuttavia, l'iscrizione in bilancio delle imposte dovute – che deve avvenire in ottemperanza al criterio della esigibilità (o liquidità) in base alla dichiarazione dei redditi – risulta, però, in contrasto con il citato principio della competenza. La normativa fiscale prescrive, inoltre, per talune particolari fattispecie, un differente trattamento rispetto a quanto stabilito dalle norme civilistiche in materia di bilancio: spesso accade, infatti, che l'ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincida con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio, in considerazione del fatto che, i valori attribuiti a un'attività o passività secondo criteri civilistici talvolta differiscono dai corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Si rammenta, infine, che le società che hanno aderito al CPB devono illustrare in Nota integrativa l'adesione alla proposta concordata con l'Erario e, se del caso, l'effetto fiscale conseguito. Analogamente, anche le microimprese (in quanto tali esonerate dalla redazione della Nota integrativa) hanno l'obbligo di segnalare, nelle annotazioni in calce allo Stato patrimoniale, l'opzione per il CPB e, sempre eventualmente, indicare “il risultato fiscale” ottenuto.

Premessa

Da un punto di vista prettamente civilistico, le imposte sul reddito sono contabilizzate nel rispetto del principio di competenza, ossia nel medesimo esercizio in cui sono rilevati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime.

Il Principio contabile Oic 25 individua:

? i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle imposte sul reddito e assimilabili (ad esempio Irap); nonché



? l'informativa da riportare nella Nota integrativa.

Tuttavia, l'iscrizione in bilancio delle imposte dovute – che deve avvenire in ottemperanza al criterio dell'esigibilità (o liquidità) in base alla dichiarazione dei redditi – risulta, però, essere in contrasto con il richiamato principio della competenza.

L'estensore del bilancio d'esercizio deve, infatti, rispettare le norme civilistiche (indipendentemente dalla loro compatibilità con la normativa fiscale), rilevando i fatti amministrativi nel periodo amministrativo in base all'applicazione del principio di competenza economica, mentre il riconoscimento fiscale di tali fatti amministrativi, per la determinazione del reddito imponibile, è stabilito dalle leggi fiscali.

La normativa fiscale prescrive, inoltre, per talune particolari fattispecie, un differente trattamento rispetto a quanto stabilito dalle norme civilistiche in materia di bilancio: spesso accade, infatti, che l'ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincida con quello delle imposte di competenza dell'esercizio, in quanto i valori attribuiti a un'attività o passività, secondo criteri civilistici, talvolta differiscono dai corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.

Rilevazione a Conto economico delle imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sono da collocare nella voce 20) rubricata “*Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate*”. In particolare, il Principio contabile Oic 12 “*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*” precisa che, nella citata voce 20) devono essere comprese:

- le imposte correnti dell'esercizio, vale a dire le imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio, in conformità alle risultanze del modello Redditi e della dichiarazione Irap, nonché le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti a eventi dell'esercizio (quali il ritardato versamento degli acconti e altre irregolarità);
- le imposte relative a esercizi precedenti, comprensive dei relativi oneri accessori (interessi e sanzioni) derivanti, ad esempio:
 - da iscrizioni a ruolo;
 - avvisi di liquidazione;
 - avvisi di pagamento;
 - avvisi di accertamento e di rettifica;
 - altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria;

La voce comprende, altresì, la differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.



- le imposte differite, relative alle differenze temporanee imponibili originate nell'esercizio e all'adeguamento del Fondo imposte differite, proveniente da esercizi precedenti, in caso di variazione di aliquota d'imposta;
- l'utilizzo del fondo imposte differite di esercizi precedenti, che evidenzia lo storno delle imposte differite accantonate, per competenza, negli esercizi precedenti, e corrispondente alle differenze temporanee che si riversano nell'esercizio;
- le imposte anticipate, relative alle differenze temporanee deducibili originate nell'esercizio e rinviate al futuro;
- la ripresa delle imposte anticipate di esercizi precedenti, ossia il costo stornato nei periodi passati, ma di competenza di quello corrente in quanto relativo a differenze temporanee deducibili che si riversano nell'esercizio;
- le variazioni, incrementative o diminutive, delle imposte differite e anticipata, da qualsiasi causa dipendente (ad esempio, variazione di aliquota di imposta, sopraggiunta o cessata condizione di iscrivibilità, variazione nelle condizioni di recuperabilità);
- i proventi da consolidato fiscale, relativi al compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell'ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.

Rilevazione a Stato patrimoniale delle imposte sul reddito

Le attività relative alle imposte correnti e alle imposte anticipate trovano indicazione, altresì, nello Stato patrimoniale. In particolare, nell'attivo dello Stato patrimoniale devono essere iscritte le seguenti voci:

- II.5-bis “*Crediti tributari*”, ove devono essere riportati i crediti certi e determinati che producono un diritto al rimborso o alla compensazione (ad esempio, crediti per eccedenze d'imposte correnti per i quali è stato richiesto il rimborso, Iva a credito da portare a nuovo, ritenute a titolo di acconto subite all'atto della riscossione di determinati proventi, acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti);

Ai fini della classificazione in bilancio, la compensazione dei crediti e dei debiti tributari deve essere effettuata solo se la società:

? vanta un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale; e

? intende regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento.

- II.5-ter “*Imposte anticipate*”, ove trovano allocazione le attività per le imposte anticipate, senza però che si renda necessaria l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo.



Nel passivo dello Stato patrimoniale trovano indicazione, invece, le passività relative alla fiscalità corrente e differita. In particolare, devono essere iscritte nelle seguenti voci:

- 2 “*Fondi per imposte, anche differite*” che accoglie le passività per imposte probabili, indeterminate nell’ammontare o nella data di sopravvenienza (ad esempio, imposte derivanti da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari), nonché le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili;
- 12 “*Debiti tributari*” che accoglie le passività per imposte certe e determinate (ad esempio, debiti per imposte correnti dell’esercizio in corso e di quelli precedenti, per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi), nonché i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo e le ritenute operate come sostituto d’imposta e non versate alla data di bilancio.

L’iscrizione dei debiti tributari deve avvenire al netto di eventuali acconti versati, di ritenute d’acconto subite e crediti d’imposta, se compensabili, tranne nel caso in cui ne sia richiesto il rimborso.

Analogamente a quanto previsto per gli altri crediti e debiti, nello Stato patrimoniale del bilancio d’esercizio deve essere separatamente indicato l’eventuale ammontare esigibile oltre l’esercizio successivo (articolo 2424, cod. civ.).

Ci si riferisce ai crediti e ai debiti il cui realizzo (tramite rimborso o compensazione) o il pagamento avviene oltre i 12 mesi successivi alla data di bilancio.

Imposte correnti

In sede di redazione del bilancio d’esercizio, l’organo amministrativo è tenuto, inoltre, a determinare l’ammontare delle imposte correnti (o dovute) dell’esercizio.

Tale componente reddituale negativo è determinato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di chiusura del periodo amministrativo.

ESEMPIO 1

La società Alfa Srl ha versato il primo acconto Irap e Ires per il periodo di imposta 2024, di cui 7.800 euro per Irap e 48.000 euro per Ires. Si ipotizzi, altresì, che non vi siano imposte o contributi da compensare. Al ricorrere di tale circostanza, la contabilizzazione del primo acconto delle imposte (Ires e Irap) avverrà come segue:

Diversi	a	Banca	55.800
Irap c/acconti			7.800
Ires c/acconti			48.000



In sede di versamento del secondo acconto, la predetta società ha versato 83.700 euro di cui 11.700 euro a titolo di acconto Irap e 72.000 euro a titolo di acconto Ires. Le scritture sono le seguenti:

Diversi	a	Banca	83.700
Irap c/acconti			11.700
Ires c/acconti			72.000

In sede di scritture di assestamento, al 31 dicembre 2024, la società Alfa Srl liquida definitivamente le imposte correnti, registrando un importo a titolo di Irap, pari a 20.000 euro, e un importo di 124.000 euro a titolo di Ires. Si assuma, per semplicità di calcolo, che la società non abbia subito alcuna ritenuta d'acconto delle predette imposte. Al ricorrere di tale fattispecie, le scritture contabili saranno le seguenti:

Irap corrente	a	Diversi	20.000
		Irap c/acconti	19.500
		Irap c/saldo	500
Ires corrente	a	Diversi	124.000
		Ires c/acconti	120.000
		Ires c/saldo	4.000

La rilevazione delle imposte per le imprese che hanno aderito al CPB

Sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale dei revisori legali è stato recentemente raccomandato che le società che hanno aderito al CPB devono illustrare in Nota integrativa l'adesione alla proposta concordata con l'Erario e, se del caso, evidenziare l'effetto fiscale conseguito.

Queste indicazioni sono coerenti con quanto statuito dal Principio contabile Oic 25 che, in materia d'imposte d'esercizio, prevede che nella Nota integrativa del bilancio delle società che redigono il documento in forma ordinaria debba essere indicato (ove rilevante) il rapporto tra l'onere fiscale corrente e il risultato civilistico mediante una riconciliazione numerica (con le relative motivazioni) tra:

? l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico, quando la differenza è significativa; oppure

? l'aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l'aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa.

Analogamente, l'Istituto nazionale dei revisori legali suggerisce alle microimprese (in quanto tali esonerate dalla redazione della Nota integrativa) di segnalare, nelle annotazioni in calce allo Stato patrimoniale, l'opzione per il CPB e, sempre eventualmente, indicare *"il risultato fiscale"* ottenuto. Sempre l'Istituto nazionale dei revisori legali raccomanda che l'organo di controllo riporti la scelta da parte dell'amministrazione della società dell'opzione per il CPB



nei verbali delle verifiche trimestrali, nonché nella relazione sul bilancio d'esercizio.

Viene precisato, infatti, che, sebbene ai sindaci (o al sindaco unico) non competa alcun controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione (come l'adesione al CPB), ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative, è comunque dovuta la verifica che le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e ragionevolezza.

Imposte differite e anticipate

Secondo il principio della competenza economica, nel bilancio d'esercizio devono essere rilevate le imposte che:

- pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (c.d. imposte anticipate);
- pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (c.d. imposte differite).

I criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione della fiscalità differita (imposte differite e imposte anticipate) sono definiti nel Principio contabile Oic 25, il quale fornisce le seguenti definizioni:

? le passività per imposte differite rappresentano le imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili;

? le attività per imposte anticipate rappresentano le imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali.

Le differenze temporanee possono sorgere a seguito di:

- operazioni che hanno effetto sul Conto economico: si tratta di componenti negativi (o positivi) di reddito parzialmente o totalmente indeducibili (o imponibili) ai fini fiscali;

Secondo l'attuale normativa fiscale, tali differenze derivano dal delta tra il risultato civilistico e il reddito imponibile, che ha origine in un esercizio e si annulla in uno o più esercizi successivi; si tratta, dunque, di ricavi e costi (o di parte di essi) che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.

- operazioni che non hanno effetto sul Conto economico;



Si tratta, ad esempio, di operazioni che incidono esclusivamente sulla formazione degli elementi dell'attivo e del passivo quali, ad esempio:

- ? rivalutazioni di attività;
- ? riserve in sospensione d'imposta;
- ? operazioni straordinarie (ad esempio, fusioni, scissioni, conferimenti);
- ? movimenti sull'avviamento;
- ? riallineamenti con pagamento d'imposta sostitutiva o iscrizioni di partecipazioni.

Le citate differenze (reddituali o patrimoniali) possono, a loro volta, essere di tipo permanente, ovvero di tipo temporaneo sia deducibile sia imponibile.

Le differenze di tipo temporaneo

Una differenza temporanea rappresenta, a una certa data, la differenza tra il valore di un'attività o una passività determinato con criteri di valutazione civilistici e il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.

Nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, le differenze temporanee si tradurranno:

- ? in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte (ad esempio, 5% dividendi, compensi amministratori non pagati, imposte deducibili non pagate etc.);
- ? in importi imponibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte (ad esempio, plusvalenze patrimoniali rateizzate, indennità assicurative rateizzate, etc.).

Le differenze di tipo permanente

Una differenza temporanea rappresenta la differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi.

Si tratta, ad esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali.

L'aliquota d'imposta da applicare alle differenze temporanee

Le imposte differite e anticipate devono essere computate, ogni anno, sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Conseguentemente, in caso di variazione dell'aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti, il redattore del bilancio sarà tenuto ad adeguare il valore delle imposte alla nuova aliquota, purché la variazione sia già stata emanata alla data di riferimento del bilancio.

In tal caso, le rettifiche alle attività per imposte anticipate e alle passività per imposte differite sono imputate al reddito (e incidono sul saldo della voce 20) del Conto



economico, a meno che tali attività e passività non si riferiscano a operazioni che in sede di rilevazione iniziale non hanno avuto effetto sul Conto economico (c.d. differenze patrimoniali).

Passività per imposte differite

Le passività relative alla fiscalità differita devono essere iscritte, invece, nella voce B.2 “*Fondi per imposte, anche differite*”. Come contropartita, nel Conto economico la voce 20 “*Imposte differite e anticipate*” accoglie:

- con segno positivo, l'accantonamento al fondo per imposte differite; e
- con segno negativo, le imposte anticipate.

Le imposte anticipate concorrono con tale segno a identificare, nella voce 20 del Conto economico, l'importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio.

Devono essere iscritte, in tale voce, sia le imposte differite e anticipate dell'esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. La scrittura di stanziamento della fiscalità differita è la seguente:

Imposte differite (20 Ce) a Fondo imposte differite (B.2 passivo Sp)

Nei successivi periodi d'imposta viene stornata la quota di imposte differite e imputata a Conto economico in diminuzione delle imposte correnti:

Fondo imposte differite (B.2 passivo Sp) Imposte differite (20 Ce)

Secondo quanto precisato dal Principio contabile Oic 25:

? devono essere iscritte in tale voce tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite;

? la fiscalità differita è sempre rilevata quale provento o onere del Conto economico tranne in casi in cui “*l'imposta derivi da un'operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto o da un'operazione straordinaria*”.

Attività per imposte anticipate

Le attività per le imposte anticipate sono iscritte nella voce C.II.5-ter “*Imposte anticipate*” dell'attivo dello Stato patrimoniale.

Il Principio contabile Oic 25 precisa che per le imposte anticipate non deve essere fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo, in quanto le attività per imposte anticipate non hanno la natura di credito, anche se il loro riassorbimento può avvenire in più esercizi.



Lo stanziamento di imposte anticipate va rilevato come segue:

Imposte anticipate (C.II-5-ter attivo a Imposte anticipate (20 Ce)
Sp)

Nei successivi periodi di imposta viene così rilevato l'utilizzo delle imposte anticipate:

Imposte anticipate (20 Ce) a Imposte anticipate (C.II-5-ter attivo Sp)

Perdite fiscali

Le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali. Le società devono valutare se esiste la ragionevole certezza che una perdita possa essere utilizzata negli esercizi successivi e soltanto in presenza di tale requisito si devono rilevare le attività per imposte anticipate sulla perdita fiscale.

Secondo l'Oic 25 la ragionevole certezza è verificata allorquando:

- ? esiste una proiezione dei risultati fiscali attraverso una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di ottenere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali;
- ? vi sono imposte differite relative a differenze imponibili sufficienti per coprire le perdite fiscali.

Negli esercizi successivi è necessario effettuare la valutazione della presenza o meno dei requisiti per la contabilizzazione delle attività per imposte anticipate, infatti:

- le attività per imposte anticipate contabilizzate nei precedenti esercizi devono essere stornate nei successivi esercizi se non si ritengono più presenti i presupposti per la loro iscrizione;
- un'attività per imposte anticipate non contabilizzata in esercizi precedenti in quanto non sussistevano i requisiti per il riconoscimento, deve essere iscritta nell'esercizio in cui soddisfatti i requisiti.

Requisiti per l'iscrizione di attività per imposte anticipate

Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero. In presenza dei requisiti richiesti, la loro iscrizione è obbligatoria.

Al pari di quanto illustrato per le perdite fiscali, la ragionevole certezza è comprovata quando:

- ? esiste una proiezione dei risultati fiscali della società attraverso una pianificazione fiscale per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non



inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno;
? negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.

Informativa in Nota integrativa

Nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio occorrerà indicare, in un apposito prospetto, le seguenti informazioni:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto economico oppure al patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti le perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

Nel bilancio abbreviato, il fondo per imposte anche differite è incluso nei “*Fondi per rischi e oneri*”, in quanto lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424, cod. civ., con lettere maiuscole e con numeri romani.

Accantonamenti a fondo imposte

I Principi contabili nazionali includono nella voce 20) “*Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*”:

- gli accantonamenti per fondo imposte probabili, limitatamente alle imposte dirette, che trovano contropartita in conti destinati a essere riepilogati nella voce B.2) Fondi per imposte, anche differite del passivo dello Stato patrimoniale le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;
- le sopravvenienze fiscali derivanti dall'utilizzo del fondo imposte probabili nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte in esercizi precedenti risulta eccedente (carente) rispetto all'ammontare dovuto.

La valutazione del fondo imposte è effettuata secondo la disciplina generale prevista dall'Oic 31.

In particolare, nella valutazione delle passività per imposte probabili è necessario tener conto del presumibile esito degli accertamenti e dei contenziosi, sulla base di esperienze passate, di situazioni similari, dell'evoluzione interpretativa sia della



dottrina sia della giurisprudenza.

Trattamento fiscale

Ai fini Ires, gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente:

- alle dichiarazioni presentate;
- agli accertamenti;
- ai provvedimenti degli uffici;
- alle decisioni delle commissioni tributarie sempreché i tributi in questione siano deducibili ai sensi dell'articolo 99, Tuir (escluse pertanto le imposte sul reddito, l'Irap, le imposte sostitutive).

Trattamento contabile

Beta Srl ha in essere un contenzioso tributario con l'Amministrazione finanziaria per 10.000 euro, relativo a tributi diretti riferibili a esercizi precedenti. La medesima società è certa che la contestazione, derivante da accertamento effettuato dall'Agenzia delle entrate, sia parzialmente fondata, nel limite di 2.000 euro e per tale motivo provvede ad accantonare al 31 dicembre 2024, un fondo imposte di pari ammontare. Di seguito la scrittura contabile relativa all'accantonamento del fondo imposte:

Accantonamento a fondo imposte dirette in	a	Fondo imposte dirette in	2.000	2.000
contenzioso		contenzioso		

Se all'esito del contenzioso tributario, la società sarà costretta al versamento di quanto originariamente stanziato (2.000 euro) non vi saranno da registrare effetti sul Conto economico. In tal caso, la società dovrà effettuare la seguente apposizione contabile:

Fondo imposte dirette in contenzioso	a	Banca	2.000	2.000
--------------------------------------	---	-------	-------	-------

Diversamente, qualora al termine del procedimento il fondo risultasse:

- inferiore all'uscita effettiva (3.000 euro), occorrerà rilevare, per tale differenza, un costo a titolo di "*Imposte dirette esercizi precedenti*" da riportare nella voce 20 di C/E. In tal caso, la scrittura contabile risulterà essere la seguente:

Diversi	a	Banca	3.000	
Fondo imposte dirette in contenzioso				2.000



Imposte dirette esercizi precedenti	1.000
-------------------------------------	-------

- superiore all'uscita effettiva (1.500 euro), occorrerà rilevare, per tale differenza, un ricavo a titolo di *“Sopravvenienze da contenzioso tributario”* da riportare nella voce 20 di C/E. Di seguito la relativa scrittura contabile:

Fondo imposte dirette in	a	Diversi	2.000
contenzioso		Banca c/c	1.500
		Sopravvenienza da contenzioso tributario	500

Si segnala che l'articolo è tratto da “[Bilancio, vigilanza e controlli](#)”.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Affrancamento straordinario per liberare le riserve in sospensione

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

L'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#), ha previsto la **riapertura straordinaria** dei termini per l'**affrancamento** dei saldi attivi di rivalutazione, nonché delle riserve e fondi, in **sospensione di imposta**, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al **31.12.2024**.

Si tratta delle **riserve di patrimonio netto** originate dalla **rivalutazione fiscale** di un'attività e non affrancate, ragion per cui la relativa distribuzione ai soci sarebbe **destinata a generare materia imponibile**.

Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, si tratta dei saldi e delle riserve presenti nel **bilancio chiuso al 31.12.2023** e, di fatto, nel **bilancio al 31.12.2024**.

L'affrancamento consente di **liberare** i fondi e le riserve che così perdono lo *status* di fondi e riserve in sospensione d'imposta. In caso di **distribuzione** ai soci, le ricadute fiscali sono diverse a seconda che la società sia una società di capitali oppure una società di persone:

- nelle **società di capitali**, le **somme affrancate non sono assoggettate a tassazione in capo alla società**, ma generano comunque **materia imponibile in capo ai soci**, secondo le ordinarie regole previste per i **dividendi**;
- nelle **società di persone**, l'affrancamento **esaurisce** la tassazione anche in capo ai soci, pertanto è particolarmente vantaggioso.

L'affrancamento straordinario può essere effettuato per l'**intero** ammontare accantonato in ciascun fondo o riserva oppure anche soltanto per **una parte** dello stesso e comporta il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al **10%**. Si tratta della stessa aliquota generalmente prevista per l'**affrancamento collegato a leggi di rivalutazione**.

L'imposta sostitutiva:

- è **liquidata nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al



31.12.2024 (**modello Redditi 2025**);

- deve essere obbligatoriamente versata in **4 rate annuali di pari importo** (senza applicazione di interessi). La prima rata va versata **entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative** al medesimo periodo d'imposta (salvo proroghe, quindi entro il 30.06.2025 oppure il 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%) e le altre **con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte** sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi (2026, 2027 e 2028).

L'affrancamento, però, si **perfeziona** con la **presentazione della dichiarazione dei redditi** contenente i dati e gli elementi per la determinazione dell'imposta sostitutiva (**quadro RQ** del modello Redditi 2025).

Gli **effetti** dell'operazione retroagiscono alla data dell'1.01.2025. Via libera quindi all'affrancamento delle riserve distribuite **prima del versamento** dell'imposta sostitutiva, ma dopo il 31.12.2024. In generale, hanno interesse ad aderire le società che devono procedere **nel corso del 2025** o dei prossimi anni a **distribuire** le riserve ai soci. Di contro, l'affrancamento è meno interessante per le società che prevedono di **mantenere le riserve in azienda**, anche per utilizzarle per la **copertura di perdite**.

Va da sé che il nuovo istituto **non trova applicazione per le riserve derivanti** da una **rivalutazione gratuita** (come quella del 2020), poiché in tal caso non si tratta di **saldi in sospensione d'imposta**.

Si ricorda, infine, che le modalità operative dell'affrancamento devono essere definite dal Ministero dell'economie e delle finanze, con apposito **decreto** che doveva essere emanato entro l'1.03.2025 (60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#)). Tuttavia, alla **data di oggi il decreto non ha ancora visto la luce**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Gli aspetti fiscali delle case e appartamenti per vacanze

di Cristoforo Florio

Seminario di specializzazione

Gestione fiscale delle locazioni brevi e dei B&B

[Scopri di più](#)

In ambito nazionale, la definizione di “**casa vacanze**” è rinvenibile nell’[articolo 12, comma 5, Allegato 1, D.Lgs. 79/2011](#), a mente del quale si definiscono tali: “**le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi** senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero”.

Tale norma, tuttavia, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale ([sentenza n. 80/2012](#)) e, pertanto, allo stato attuale, i contorni legislativi della “casa vacanze” sono rinvenibili esclusivamente nelle norme regionali. Per citarne alcune a mero titolo esemplificativo:

- in **Emilia-Romagna**, sono case e appartamenti per vacanza gli **immobili composti da uno o più locali**, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, **gestiti in forma imprenditoriale**, per l'affitto ai turisti, **senza offerta di servizi centralizzati**, ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di **una o più stagioni turistiche** con **contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi**, laddove si considera “gestione in forma imprenditoriale” quella che viene esercitata da chi **ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case** o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti della definizione sopra riportata (articolo 11, L. R. 16/2004);
- in **Piemonte**, sono definite **case e appartamenti vacanze** (CAV) le **unità abitative di civile abitazione**, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, **date in uso a turisti**, senza la somministrazione di alimenti e bevande né l'offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di alcuni servizi previsti dalla normativa regionale e possono essere **gestite unitariamente in forma imprenditoriale diretta o indiretta** (articolo 6, L. R. 13/2017);
- nel **Lazio**, le case e gli appartamenti per vacanze sono **strutture destinate ad abitazione ed arredate, da destinare ad uso dei turisti**, collocate in uno o più stabili ubicati nel medesimo territorio comunale e **gestite in forma non imprenditoriale o imprenditoriale**, fermo restando che la **gestione in forma imprenditoriale** è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia **pari o superiore a tre**;



- in **Campania**, sono case e appartamenti per vacanze le case e **gli appartamenti dati in locazione ai turisti**, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per **una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni** e possono essere gestite: a) in **forma imprenditoriale** (fornendo solo una serie di servizi specificamente previsti) oppure b) in **forma non imprenditoriale**, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria (anche in questo caso con la fornitura una serie di servizi specificamente previsti) (articolo 3, L. R. 17/2001).

Ciò premesso, sul piano tributario occorre **capire quale sia la tipologia di reddito che produce la casa vacanze** ai fini delle imposte dirette e, a tal fine, è necessario operare **alcune distinzioni**, anche alla luce delle **varie normative regionali**.

Come regola generale, le **disposizioni locali classificano la casa vacanza** quale “*struttura ricettiva extralberghiera*”, a **differenza di ciò che di norma accade per le locazioni turistiche**.

Pertanto, parrebbe logico inquadrare la casa vacanze nell'esercizio di una **vera e propria attività commerciale**, a differenza della locazione turistica, nell'ambito della quale, invece, non essendo mai prevista né possibile la fornitura di servizi alla persona, l'esercizio dell'attività **avviene in forma di “privato”** (fermo restando il limite delle quattro unità immobiliari previsto dalla normativa nazionale in relazione alle c.d. “**locazioni brevi**”).

Nelle **locazioni turistiche**, infatti, gli unici servizi forniti sono solo ed esclusivamente **le utenze che corredano l'utilizzo dell'alloggio** quali, ad esempio, l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, dell'aria condizionata, della televisione, delle linee telefoniche e delle connessioni wi-fi o di **altri servizi più strettamente connessi alla cosa locata e non all'ospite**.

Sulla **distinzione tra locazione turistica e casa vacanze** è utile ricordare che la [**risoluzione n. 55/E/2002**](#) aveva chiarito che i particolari requisiti e le modalità di esercizio dell'attività ricettiva in **case e appartamenti per vacanze**, così come descritti dalla legge regionale, configurano **un'attività affine a quella alberghiera**, che presenta un carattere imprenditoriale, **non essendo limitata alla mera gestione degli immobili**.

Sulla base di tale assunto, quindi, qualora l'attività di **casa vacanze sia svolta senza il requisito della professionalità abituale**, si configurerebbe un **reddito diverso derivante da attività commerciale non esercitata abitualmente** ([**articolo 67, comma 1, lettera i, Tuir**](#)), da determinarsi come differenza fra **l'ammontare dei corrispettivi** delle prestazioni di alloggio percepiti e le **spese inerenti** alla loro produzione ([**articolo 71, comma 2, Tuir**](#)).

Laddove, invece, tale attività venga esercitata con una **vera e propria “formula imprenditoriale”**, con il requisito dell'abituale, **fornendo unitamente alla prestazione di alloggio prestazioni accessorie** quali, a titolo esemplificativo, i servizi di pulizia, cambio biancheria, lavaggio e stiratura di indumenti, potrebbe sussistere una vera e propria



organizzazione di mezzi e persone e, pertanto, si configurerebbe la **produzione di un reddito d'impresa** (in questo senso, si vedano: risoluzioni [n. 381691/1980](#), n. 361700/1977 e n. 181786/1980, nonché [Cassazione n. 21841/2018](#)).

Alla luce di quanto precede, dunque, sembrerebbe che **la gestione dell'appartamento con la formula della casa vacanze non sia invece mai suscettibile di produrre redditi di tipo fondiario**, con conseguente impossibilità di applicare la cedolare secca.

Ciò in quanto, di norma, l'inquadramento regionale come **casa vacanze identifica** tali appartamenti quali attività turistico-ricettive extralberghiere e, **indipendentemente dal fatto che i servizi alla persona siano poi effettivamente resi o meno**, tale classificazione le distinguerebbe – anche sul piano fiscale – dalle locazioni turistiche, nell'ambito delle quali si verifica solo un mero godimento dell'immobile per finalità di vacanza, di durata limitata nel tempo e **a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte dell'ospite**.

Peraltro, ad alimentare la confusione sul tema, vi è anche da dire che, a parere di chi scrive, appare difficilmente comprensibile la **figura della casa vacanze svolta in forma non imprenditoriale**, presentandosi quale una sorta di **ibrido tra la locazione turistica e un'attività turistico-ricettiva** extralberghiera, con tutte i conseguenti dubbi di carattere tributario relativi al corretto inquadramento fiscale del reddito.

Resta fermo che, sul piano giuridico, l'intreccio tra regole regionali e norme fiscali statali sta presentando **alcuni profili di incoerenza** rispetto al sistema gerarchico delle fonti del diritto vigente in Italia. Infatti, complice lo sviluppo vertiginoso della normativa in materia, finalizzato a contenere il fenomeno economico delle locazioni turistiche che è cresciuto notevolmente in poco tempo, si sta giungendo al paradosso secondo il quale una **norma di rango inferiore** (disciplina regionale) stabilisce, di fatto, la **qualifica tributaria di un reddito ai fini dell'imposizione** diretta, che invece è (o dovrebbe essere) un **tema di esclusiva competenza di una norma di rango superiore** (disciplina statale).



DIRITTO SOCIETARIO

Finanziamento dei soci sotto la lente del codice civile e del fisco – 1° parte

di Andrea Bongi

BonelliErede
ec Euroconference

OneDay Master di mezza giornata

**Le fonti di finanziamento dell'impresa:
gli aspetti fiscali**

Scopri di più

Tra le questioni più dibattute e oggetto di chiarimenti è senz'altro il tema relativo alle caratteristiche ed alle modalità con le quali deve essere strutturata l'operazione di finanziamento dei soci alla società.

In particolare, è importante predisporre un **apposito supporto documentale** da conservare anche al fine di vincere la presunzione di fruttuosità del finanziamento contenuta nell'[**articolo 89, comma 5, Tuir**](#), ai sensi del quale: “*Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale*”.

Per supportare adeguatamente un'operazione di finanziamento infruttifero da parte dei soci è da ritenere necessaria la **seguente documentazione**:

- una **richiesta di finanziamento proveniente dall'organo amministrativo** della società; oppure
- una **proposta spontanea del socio** rivolta all'organo amministrativo,

nelle quali siano indicate le **condizioni e l'importo del finanziamento** con specificazione, se del caso, **dell'infruttuosità dello stesso** (tasso di interesse pari a zero).

A tali richieste o domande seguirà, poi, una **risposta di conferma** che riassumerà, con chiarezza, le modalità, i **tempi di restituzione del finanziamento e la sua infruttuosità o meno**.

L'operazione verrà poi rappresentata contabilmente ed evidenziata in **nota integrativa**, secondo quanto previsto dall'[**articolo 2427, comma 1, n. 22-bis, cod. civ.**](#)

Sempre in relazione alla presunzione di **fruttuosità del finanziamento soci**, particolari attenzioni devono essere poste anche nel caso di **finanziamento effettuato dalla società controllata alla sua holding**.

Dall'analisi della giurisprudenza della Corte di cassazione emerge un orientamento



consolidato in materia di **finanziamenti infragruppo e della loro presunta fruttuosità**.

Sulla base della previsione contenuta nell'[articolo 89, comma 5, Tuir](#), la giurisprudenza prevalente ritiene necessario che l'operazione sia formalizzata per scritto non solo per **pattuire un tasso di interesse diverso da quello legale** previsto dalla norma, ma anche per escludere completamente gli interessi e quindi disciplinare un finanziamento infruttifero (a tasso zero).

La Corte di cassazione (sentenza n. 11154/2010) ha, infatti, affermato che esiste una "*presunzione di fruttuosità*" dei crediti, che può essere **superata solo con la prova contraria**, il cui onere è posto a carico del contribuente e non dell'Agenzia delle entrate.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, per qualificare correttamente un finanziamento del socio come infruttifero e renderlo opponibile all'Amministrazione finanziaria, **sono necessari**, dunque, **diversi requisiti formali**:

- la **formalizzazione scritta dell'accordo** che stabilisce la natura non fruttifera del finanziamento;
- la **corretta contabilizzazione nel bilancio di esercizio**, che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell'attività svolta;
- la **presenza di regolari delibere assembleari** che approvano il finanziamento;
- la **coerenza temporale con l'andamento finanziario** del periodo.

Nei rapporti tra soci e società, la **presunzione legale** di fruttuosità dei prestiti in denaro erogati dai soci alla società è stabilita, ai fini fiscali, **anche per le società di capitali**, dal combinato disposto degli articoli del Tuir che prevedono che **le somme versate dai soci alla società** "si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo". Trattandosi di presunzione legale relativa, essa è **suscettibile di prova contraria**, essendo consentito al contribuente dimostrare di **aver effettuato l'attribuzione delle somme ad altro titolo**, non **potendosi quindi escludere anche il prestito senza pattuizione di interessi corrispettivi**.

Per superare la presunzione di fruttuosità è dunque necessario che le parti siano in grado di **dimostrare in modo formale e rigoroso la pattuizione di gratuità del finanziamento**, attraverso documentazione in forma scritta e, se possibile, con data certa (magari attraverso scambi di messaggi pec).

In mancanza di tale prova rigorosa, il finanziamento **si presume fruttifero e gli interessi vengono calcolati al tasso legale**.

Pertanto, anche nel caso di un finanziamento dalla controllata alla *holding*, **se non risulta adeguatamente verbalizzato e formalizzato per iscritto** il carattere non oneroso del prestito, questo si presume fruttifero e gli **interessi vengono computati al saggio legale**.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, **risulta del tutto evidente che non sia sufficiente**



alla dimostrazione della non onerosità del finanziamento eseguito dal socio alla società la sola indicazione nel bonifico effettuato di “*prestito non fruttifero*”.

La Cassazione ha recentemente stabilito ([sentenza n. 9131/2025](#)) che *“la legittimità di un finanziamento soci, opponibile al Fisco, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo: diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti”*.

Inoltre, la Corte ha precisato che: *“ai fini fiscali, nell’ambito del reddito d’impresa, rileva il disposto del [comma 5 dell’articolo 89, Tuir](#), ai sensi del quale “se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale”*.

Questo comporta che **la formalizzazione scritta è necessaria non solo per pattuire un tasso diverso** da quello legale, ma anche quando le parti intendono convenire che il **tasso di interesse sia pari a zero**.



IMU E TRIBUTI LOCALI

Federalismo fiscale regionale: le novità del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri

di Roberto Bianchi

Seminario di specializzazione

Riforma delle sanzioni e strumenti per evitare il contenzioso e trattare con gli uffici

Scopri di più

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, lo scorso 9 maggio 2025, uno schema di Decreto Legislativo in materia di **federalismo fiscale regionale e disciplina dei tributi locali e regionali**.

Si tratta di un tassello importante nel processo di riassetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali, in attuazione dei **principi sanciti dalla Legge delega 111/2023**, alla luce delle più recenti esigenze di **equità e sostenibilità del prelievo fiscale** a livello locale.

Il provvedimento, in attesa del parere delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni, **introduce alcune rilevanti novità** che modificano sensibilmente la disciplina attuale.

Il primo intervento rilevante consiste nell'estensione del **meccanismo di compliance fiscale** anche agli **enti territoriali**.

Comuni, Province e Regioni potranno inviare ai contribuenti **lettere di compliance** nelle quali vengono riportati gli **elementi acquisiti direttamente o ricevuti da soggetti terzi**, al fine di una **corretta determinazione dell'obbligazione tributaria**.

Analogamente a quanto già avviene per le imposte erariali, lo scopo è **incentivare l'adempimento spontaneo** antecedentemente all'emissione di un atto di accertamento esecutivo.

Il contribuente avrà così l'opportunità di **correggere eventuali errori od omissioni** tramite ravvedimento operoso, oppure di **fornire all'ente chiarimenti e documentazione** qualora ritenga i dati comunicati non corretti.

Si consolida in questo modo un **approccio collaborativo tra Amministrazione fiscale e cittadino**, anche in ambito locale.

Lo schema di decreto disciplina in modo più puntuale il **regime premiale per i contribuenti che**



optano per la **domiciliazione bancaria** dei tributi locali.

Già previsto dal D.L. 34/2020, questo regime consentiva agli enti di applicare **sconti fino al 20% sulle aliquote e sulle tariffe**.

Ora si introduce la possibilità per gli enti di **determinare lo sconto in misura fissa o percentuale**, purché **all'interno di un determinato tetto massimo** (5% entro un limite di mille euro).

Restano tuttavia esclusi da questo regime premiale **la generalità dei versamenti unificati**, come quelli relativi all'IMU, i quali incidono sui **meccanismi di perequazione del Fondo di solidarietà comunale** e di quello speciale per l'equità del livello dei servizi.

Un'importante innovazione riguarda **l'ampliamento dell'autonomia impositiva** delle Regioni in materia di addizionale Irpef.

Viene statuito che le **Regioni possano non solo modulare le aliquote**, ma anche **introdurre soglie di esenzione legate a requisiti reddituali**, fino al completo azzeramento dell'addizionale (come avviene attualmente per l'Irap). Queste soglie **non operano come delle franchigie**, ma determinano l'applicazione o meno dell'imposta sull'intero reddito, in **relazione al superamento o meno della soglia**.

I **costi delle agevolazioni** restano interamente a **carico del bilancio regionale**, in coerenza con i principi di responsabilità fiscale e autonomia finanziaria.

La riforma non si limita agli strumenti di *compliance*, ma tocca anche l'ambito della **riscossione coattiva, riducendo da 180 a 60 giorni il termine per l'avvio delle azioni esecutive dopo la notifica dell'atto di accertamento**. Di fatto, la presentazione del ricorso da parte del contribuente non condiziona la procedura esecutiva che conduce al pignoramento, salvo che **non intervenga una risposta celere da parte del giudice tributario**. Viene quindi rafforzata **l'efficacia dell'accertamento esecutivo**, rendendo più rapida l'esecuzione dell'azione di riscossione.

Un ulteriore intervento di rilievo riguarda la revisione del sistema sanzionatorio per i tributi locali, con l'obiettivo di allinearli agli *standard europei* e a quello **già in vigore per le imposte erariali**.

In particolare, **l'omessa presentazione della dichiarazione** sarà punita con una **sanzione unica pari al 100% dell'imposta**, contro l'attuale penalità che varia dal 100% al 200%.

Per le **dichiarazioni infedeli**, invece, la **sanzione scende al 40%** (oggi compresa tra il 50% e il 100%).

Si tratta di un cambio di paradigma che **punta su sanzioni più proporzionate** e meno punitive,



pur garantendo un'efficace azione di deterrenza.

Da ultimo, viene estesa anche **agli enti locali la possibilità per il contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso** anche dopo l'avvio delle attività di verifica da parte dell'ente impositore, deroga che attualmente è concessa dal [**comma 1-ter dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997**](#), esclusivamente nei confronti l'Agenzia delle entrate.

Il contribuente potrà, in questo modo, **sanare la propria posizione anche dopo aver ricevuto lo schema dell'atto impositivo**, purché nell'ambito dei procedimenti soggetti al contraddittorio preventivo.

La disposizione **entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** del decreto legislativo, mentre le **variazioni apportate al sistema sanzionatorie si applicheranno a far data dal 1° gennaio 2026**.

Il decreto si muove nella **direzione di un federalismo fiscale più responsabile e moderno**, che premia la collaborazione tra contribuente e amministrazione, amplia gli spazi di autonomia impositiva delle Regioni e semplifica i meccanismi di gestione e di **controllo delle entrate locali**.